

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ETS, PER SUPPORTARE IL PROGETTO DI RICERCA ONCOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO

IL PERIODO DI VALIDITÀ DECORRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 30/06/2027, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI, PREVIA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento Prestazioni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____;

E

la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS, di seguito denominata "*Fondazione*" con sede legale in Prato, Via Suor Niccolina Infermiera 20, primo piano presso accoglienza I.T.T, codice fiscale n. 92085030481, indirizzo PEC fondazionesandropitigliani@messaggipec.it nella persona della Sig.ra Maria Giovannella Pitigliani, non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la Fondazione.

Il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la L. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;

PREMESSO CHE

- la L.R.T. n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" all'art. 17 comma 1, prevede

che *“I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti”;*

- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 “ Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” precisa all’art.2 “ Principi Generali” *“il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni...”* ed individua quali Enti del Terzo Settore, le *“organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale....le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”;*
- con Delibera del D.G. n. 980 del 12/09/2024 è stato approvato il Bando d’Avviso di Manifestazione d’Interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali sottoscrivere un accordo convenzionale per supportare il Progetto di Ricerca Oncologica presso l’Ospedale S. Stefano di Prato;
- che l’Avviso è stato pubblicato per 20 giorni, dal 12/09/2024 al 04/10/2024 sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro e che è pervenuta nei termini all’Azienda, la Manifestazione d’Interesse da parte della Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS;
- che con Delibera del D.G. n. ____ del _____ è stato preso atto dell’esito della Manifestazione d’Interesse con la quale la commissione di valutazione ha ritenuto idonea alla sottoscrizione di un accordo convenzionale con la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS.;
- la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS (di seguito denominata soggetto contraente) è iscritta al RUNTS (n. 2192 del 06/02/2025);
- non sono in corso procedure di revoca;
- la Fondazione è dedicata alla lotta contro i tumori, con un’attenzione particolare alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al supporto dei pazienti oncologici;

RILEVATA

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione, alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.lgs. 196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato con D.lgs. 101/18;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 “*Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Riconoscizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Azienda USL Toscana Centro e la

Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori ETS, per la collaborazione nella promozione e nello sviluppo della ricerca oncologica presso la SOC Oncologia Medica di Prato e la SOS Ricerca Traslazionale.

2.1 – Finalità e Contesto

L'obiettivo della convenzione è favorire lo sviluppo di attività di ricerca, formazione specialistica e supporto logistico alle attività oncologiche, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti oncologici e promuovere l'innovazione scientifica.

2.2 – Attività Previste

Le attività previste dalla convenzione includono:

- **Donazione di strumentazione** per il potenziamento del laboratorio di ricerca traslazionale (*mediante procedura di donazione*);
- **Attivazione di borse di studio, CO.CO.CO e accordi con liberi professionisti** per il personale aziendale con funzioni di supporto all'attività di ricerca (*mediante procedura di donazione*), oppure (*attivazione diretta*) la Fondazione può individuare autonomamente i collaboratori e metterli a disposizione dell'Oncologia;
- **Formazione del personale** tramite finanziamenti per la partecipazione a congressi scientifici nazionali e internazionali (mediante canali aziendali della formazione sponsorizzata) e organizzazione di seminari;
- **Promozione di studi spontanei** (*tramite la presentazione al Comitato Etico e/o alle autorità competenti di studi clinici indipendenti e di studi di ricerca preclinica/traslazionale*);
- **Gestione di Grant Manager** per studi di ricerca finanziati;
- **Contribuzione alla promozione di eventi scientifici promossi dalla SOC Oncologia Medica** (*mediante supporto logistico ed economico*);
- **Raccolta Fondi** da parte dell'ETS (*la cifra raccolta verrà considerata come una donazione anche nel caso si volessero istituire borse di studio*);

2.3 – Risorse Messe a Disposizione

Azienda USL Toscana Centro:

- Spazio all'interno della SOC Oncologia Medica per uso di segreteria per il supporto dell'attività necessaria alla realizzazione del Progetto "*La Ricerca Oncologica di Prato*";
- Devices per lo svolgimento dell'attività;

Fondazione Sandro Pitigliani ETS:

- Personale della Fondazione (dipendenti e borsisti);
- Risorse economiche (tramite donazioni);
- Network di conoscenze;

2.4 - Metodologie

Nell'ambito della ricerca in ambito oncologico, si distinguono diverse tipologie di studi e metodologie applicate:

Studi clinici indipendenti

Gli studi clinici indipendenti si suddividono in:

- **Studi interventistici**, generalmente di fase II;
- **Studi non-interventistici**, che comprendono ricerche osservazionali prospettiche e retrospettive.

Tali studi coinvolgono pazienti afferenti alla SOC Oncologia e, attraverso modalità multicentriche, possono includere anche pazienti seguiti presso altre strutture oncologiche.

Studi pre-clinici/traslazionali

Le attività di ricerca pre-clinica e traslazionale vengono generalmente condotte su:

- Modelli cellulari di laboratorio disponibili presso la SOS Ricerca Traslazionale;
- Campioni biologici provenienti da pazienti arruolati in studi clinici.

2.5 - Modalità di Governance

Struttura decisionale e processi condivisi

I processi decisionali relativi alla presente Convenzione si baseranno su un modello di concertazione, volto a garantire un'azione integrata e coordinata per la definizione e l'attuazione degli interventi e dei programmi previsti.

La co-programmazione sarà finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, alla definizione degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili. Tale fase propedeutica consentirà di condividere in maniera strutturata gli obiettivi e le risorse messe a disposizione dalle parti coinvolte.

Nell'ambito delle fasi iniziali di co-programmazione, verranno identificati i principali indicatori di performance progettuale, al fine di monitorare e valorizzare l'andamento del progetto. L'attività di valutazione sarà condotta attraverso modalità partecipate, coinvolgendo gli attori istituzionali e operativi interessati.

La Fondazione Pitigliani parteciperà agli incontri con il Gruppo di Coordinamento Aziendale, riportando i risultati del confronto interno con il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico della Fondazione. Essi si interfaceranno con il Gruppo di Coordinamento Aziendale per garantire un costante allineamento sulle attività, sugli esiti della co-programmazione e sulle strategie di intervento.

2.6 – Piano di Monitoraggio

Nel rispetto dei principi della co-progettazione, l'attività di monitoraggio e controllo verrà svolta in modalità condivisa tra le parti, garantendo un sistema di rilevazione trasparente e partecipato. La definizione delle tempistiche, metodologie e strumenti di monitoraggio sarà concordata al fine di assicurare una valutazione efficace del progresso delle attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per garantire un efficace monitoraggio delle attività previste dalla presente Convenzione, viene istituito un Gruppo di Monitoraggio, composto da rappresentanti dell'Azienda e della Fondazione Pitigliani, con il compito di supervisionare l'andamento del progetto e favorire un costante confronto tra le parti coinvolte.

Da parte Aziendale, il monitoraggio sarà affidato al Dr. Luca Malorni, supportato dal Dr. Daniele Pozzessere, Direttore della SOS Degenza Ordinaria Oncologica, e dalla Dr.ssa Laura Biganzoli, in qualità di Direttore della SOC Oncologia Medica di Prato.

Per la Fondazione Pitigliani, saranno direttamente coinvolti la Presidentessa Giovannella Pitigliani Sini e il Vicepresidente, Dr. Stefano Pitigliani.

Il Gruppo di Monitoraggio avrà il compito di:

- Verificare lo stato di avanzamento delle attività.
- Individuare eventuali criticità e proporre soluzioni correttive.
- Valutare gli esiti del progetto in relazione agli obiettivi prefissati.
- Garantire il coordinamento tra le diverse professionalità coinvolte.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso la raccolta e l'analisi di indicatori quantitativi e qualitativi, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

- Numero di borse di studio attivate a carico della Fondazione.

- Numero di sponsorizzazioni per la formazione di professionisti aziendali, con un target minimo di almeno due professionisti all'anno supportati nella partecipazione a convegni nazionali o internazionali.
- Numero di studi spontanei attivati con la Fondazione in qualità di promotore, con l'obiettivo di almeno uno studio ogni triennio e previa approvazione del Comitato Etico.
- Numero di finanziamenti (Grant) per i quali la Fondazione assume il ruolo di Grant Manager, gestendone l'utilizzo ogni volta che un Grant viene assegnato alla struttura oncologica.

L'attività di monitoraggio sarà condotta con frequenza periodica, attraverso incontri specifici e report di avanzamento che consentiranno di valutare l'efficacia delle azioni intraprese e di apportare eventuali modifiche migliorative al progetto.

2.7 - Modalità di Comunicazione

La comunicazione tra i partner avverrà attraverso scambi di informazioni via email e incontri periodici calendarizzati in funzione dei progetti specifici. Tali incontri avranno lo scopo di aggiornare le parti sull'avanzamento delle attività, condividere eventuali criticità e definire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

2.8 - Valutazione d'Impatto

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati sarà effettuata attraverso un confronto tra gli indicatori di performance e gli standard di riferimento, al fine di valutare l'efficacia delle attività svolte e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Gli standard di riferimento sono i seguenti:

- **Borse di studio:** attivazione e gestione di almeno 2 borse di studio a carico della Fondazione.

- **Sponsorizzazioni per la formazione:** supporto alla formazione di almeno 2 professionisti all'anno, attraverso la sponsorizzazione per la partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
- **Studi spontanei:** attivazione di almeno 1 studio spontaneo ogni triennio, con la Fondazione in qualità di promotore e con approvazione del Comitato Etico.
- **Gestione di Grant:** assunzione del ruolo di Grant Manager da parte della Fondazione per ogni Grant assegnato alla struttura oncologica.

La valutazione dell'impatto verrà effettuata in modo periodico, attraverso un monitoraggio continuo degli indicatori e un confronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi stabiliti, al fine di garantire il miglioramento continuo delle attività e l'ottimizzazione delle risorse impiegate.

2.9 – Oneri a Carico delle Parti

Le suddette attività saranno svolte dalla Fondazione per l'Azienda a titolo gratuito, salvo l'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs. 117/2017, per assicurazione obbligatoria (l'importo annuo massimo rimborsabile è di €1.500,00=), inoltrando all'Azienda la richiesta con annessa documentazione giustificativa alla mail convenzioniterzosettore@uslcentro.toscana.it entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

ART. 3 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.lgs. 81/2008

La Fondazione dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il "*Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni*" disponibile in formato elettronico sul sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line : Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informativa di Sicurezza, oppure attraverso la funzione di ricerca di "*Informativa di Sicurezza Aziende Sanitarie*".

La Fondazione Sandro Pitigliani garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli.

Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1 Verifiche e controlli

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile Gestionale Aziendale della presente Convenzione, di cui al successivo art. 11.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate alla Fondazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché la Fondazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Qualora persistano situazioni non conformi a quanto stabilito nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda si riserva il diritto di recedere, secondo le modalità previste dall'art. 7 della medesima.

4.2 Coperture assicurative

La Fondazione Sandro Pitigliani ETS attesta di aver provveduto alla copertura assicurativa del proprio personale contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e garantisce che il proprio personale sia regolarmente assicurato per:

- Responsabilità civile verso terzi;
- Infortuni e malattie professionali, a carico della Fondazione stessa o dei singoli operatori.

La Fondazione si impegna a fornire all'Azienda copia delle polizze assicurative in corso di validità.

ART. 5 - ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione Sandro Pitigiani ETS è tenuta a garantire che tutti i Volontari e/o Professionisti operanti all'interno delle strutture aziendali rispettino i principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30/01/2024.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la Fondazione dichiara che il personale impiegato non si trova in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi della L. 662/1996, del D.lgs. 165/2001, art. 53, e della L. 412/1991.

Le parti si impegnano, altresì, al rispetto della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riferimento al divieto di Pantouflage, ai sensi della L. 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, tra cui il D.P.R. n. 62/2013 e il D.lgs. n. 33/2013.

Si informa che nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web dell'Azienda USL Toscana Centro, alla voce "*Altri Contenuti*", sono disponibili le istruzioni e la modulistica per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing).

La Fondazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'Azienda U.s.l. Toscana Centro e di accettarne il contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI

Gli operatori, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e, per il trattamento dei dati personali, al rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 "*Codice in materia di Protezione dei dati personali*" e s.m.i., dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 179 del

30.01.2019 visibile sul sito aziendale(uslcentro.toscana.it) alla voce “*Tutelare la tua Privacy*”.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 “*Codice in materia di Protezione dei dati personali*” e s.m.i., e del Regolamento Generale 2016/679 (GDPR), l’Azienda USL è titolare del trattamento, mentre la Fondazione è nominata Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata della presente convenzione. Gli operatori della Fondazione sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti all’osservanza, tra le altre cose, delle indicazioni impartite dal Ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della Delibera n. 179/2019, è allegato al presente accordo convenzionale, quale parte integrante e sostanziale, l’ Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679” (Allegato C).

L’Azienda USL Toscana Centro, in conformità con le modalità previste dall’art. 24 dell’Allegato C, potrà impartire per iscritto eventuali ulteriori disposizioni che si rendano necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati.

Le parti si atterranno altresì, a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n 250 del 28-02-2020 avente ad oggetto “*Sistema aziendale privacy: adozione procedura violazione dati*” nell’eventualità che avvenga accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata e l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati” (cd. Data breach).

La Fondazione:

- garantisce che gli operatori si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza dell’Azienda USL;
- garantisce che l’accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente convenzione;
- si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e di acquisire il libero e informato consenso, ove necessario;
- si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro

l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati e a non conservare i dati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati.

ART. 7 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale fino al 30/06/2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, previa verifica dei risultati conseguiti. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative, le parti procederanno alla stipula di un atto aggiuntivo.

Le parti concordano inoltre che, nelle more della sottoscrizione della convenzione, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi che sono regolati dalle norme previste dalla presente convenzione.

La Fondazione può richiedere la risoluzione della presente convenzione nei seguenti casi:

1. **Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione**, qualora si verifichino condizioni che impediscano oggettivamente la realizzazione delle attività previste;
2. **Eccessiva onerosità sopravvenuta**, nel caso in cui emergano circostanze imprevedute che rendano particolarmente gravoso l'adempimento delle obbligazioni assunte;
3. **Eventi straordinari** che incidano in modo significativo sull'attuazione della convenzione.

In tali casi, salvo cause di forza maggiore, la Fondazione dovrà comunicarne l'intenzione con un preavviso di 90 giorni mediante PEC all'indirizzo:
manifestazioniterzosettore.uslcentro@postacert.toscana.it

L'Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:

1. **Inadempimento contrattuale**
 - Qualora la Fondazione non rispetti le disposizioni della convenzione o si verifichino gravi inadempimenti nell'erogazione del servizio, l'Azienda è tenuta a contestare formalmente per

iscritto le irregolarità riscontrate. Se la Fondazione non provvede a sanare l'inadempienza entro 30 giorni dalla contestazione scritta, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione unilaterale, dandone comunicazione formale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

- Sopravvenute esigenze di pubblico interesse o modifiche normative;
- Qualora intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che comportino la cessazione della convenzione o una modifica dell'assetto organizzativo che ne impedisca la prosecuzione. In tale circostanza, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione alla Fondazione con un preavviso di almeno 90 giorni, tramite PEC.

2. Perdita dei requisiti da parte della Fondazione

- Qualora la Fondazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o sia soggetta a provvedimenti di revoca o sospensione che ne precludano la partecipazione alla presente convenzione. La risoluzione avrà effetto immediato dalla data della comunicazione formale da parte dell'Azienda;

Effetti della Risoluzione

La risoluzione della convenzione non dà diritto ad alcun indennizzo a favore della Fondazione.

Restano salvi gli obblighi derivanti da attività già avviate e non ancora concluse, per le quali le parti si impegnano a definire le modalità di chiusura nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- **Accertato caso di incompatibilità e conflitto d'interessi** ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991 e la L. n. 662 del 1996 e s.m.i. art. 1 comma 5 e 19;
- **Commissione di reati a danno dell'Azienda:** la convenzione potrà essere risolta nel caso in cui la Fondazione, i suoi rappresentanti legali, collaboratori o volontari compiano atti illeciti penalmente rilevanti che arrechino danno all'Azienda, ai suoi dipendenti, ai pazienti o alle strutture sanitarie. Tale violazione comporterà l'immediata risoluzione del presente

accordo, fatta salva la facoltà dell'Azienda di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

- **Commissione di reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o di natura mafiosa:** la convenzione potrà essere risolta con effetto immediato qualora la Fondazione, i suoi rappresentanti legali, collaboratori o volontari siano coinvolti in procedimenti giudiziari per reati contro il patrimonio (*quali appropriazione indebita, frode, peculato, corruzione o malversazione*), reati ai danni della Pubblica Amministrazione (*quali concussione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta o corruzione*) o per reati di natura mafiosa, ai sensi della normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata.
- **in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.**

ART. 9 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, composta da 24 pagine, comprensiva dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà registrata esclusivamente in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione saranno interamente a carico del richiedente.

Ai sensi dell'art. 82, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 117/2017, la convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

ART. 10 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 11 - RESPONSABILI

Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90 nella figura del Direttore della SOC Approvvigionamento Prestazioni, Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti;
- Responsabile Gestionale della Convenzione nella figura del Direttore SOS Ricerca Traslazionale – Dr. Luca Malorni;

b) per la Fondazione:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente o suo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze,

<u><i>Per l'Azienda USL Toscana Centro</i></u>	<u><i>Per la Fondazione Sandro Pitigliani</i></u>
Il Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni <i>Dott.ssa Maria Antonietta Ciardetti*</i>	Il Presidente <i>Sig.ra Maria Giovannella Pitigliani*</i>

* Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.lgs. 81/2005